



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 91 del 16-12-2016

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

VERITAS SPA - ASI SPA- ALISEA SPA. OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI SI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

L'anno **duemilasedici** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

GROSSO CLAUDIO	Presente
CESARATO ALESSANDRO	Assente
BALDONI CRISTINA	Presente
MAZZON CELESTINO	Presente
BORGA FILIPPO	Presente
PIAZZA ANTONIO	Presente
GASPARINI CRISTINA	Assente
MARCASSA MAURO	Presente
BONESSO VITTORINA	Presente
GIOMO RAFFAELA	Presente
GOLFETTO MATTEO	Presente
FAVARO RADAMES	Presente
PETRUZZI EZIO	Presente

Assiste alla seduta PIRAS GUIDO nella sua qualità di Segretario Generale. MAZZON CELESTINO nella sua qualità di CONSIGLIERE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

BORGA FILIPPO

GOLFETTO MATTEO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Assiste alla seduta l'assessore esterno Roberto Dal Cin.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli Enti territoriali nell'ambito delle competenze ad essi attribuite perseguono finalità sociali e il perseguimento dei bisogni della comunità di riferimento. Per quanto riguarda la gestione dei servizi a rilevanza collettiva negli anni gli Enti territoriali sono passati da un modello di government (basato sul tradizionale modello dell'auto produzione da parte dell'autorità pubblica di beni e servizi) al modello di governance (il comune interviene attraverso enti e società partecipate);
- è doveroso sottolineare che la gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici sono state oggetto di numerose modifiche legislative che hanno spesso reso in questi anni difficile l'operato dei Comuni:
 - a) la liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici è fallita per la volontà popolare espressa attraverso i referendum del 2011, e successivamente per la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 della Consulta che ha espugnato dall'ordinamento l'articolo 4 del decreto legge 138 /2011;
 - b) la privatizzazione delle società partecipate è stata superata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 23 dicembre 2013) che ha abrogato gli obblighi di dismettere le società in perdita e le società strumentali (l'art. 4 del DL 95/2012 disponeva che gli Enti locali prevedessero a sciogliere o a privatizzare le società il cui fatturato nel 2011 fosse al 90 % relativo a prestazione di servizi rivolti all'Ente e non erogati alla collettività);
 - c) il decreto legge n. 174 del 2012 ha rafforzato il sistema dei controlli sulle partecipate introducendo l'articolo 147 quater del TUEL;
- l'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), stabilisce che le amministrazioni pubbliche locali non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Ai sensi della stessa norma è sempre ammessa, tuttavia, la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 147/2013 e il d.l. n. 16/2014 non implicano novità di rilievo per le società che producono servizi di interesse generale. La partecipazione, la costituzione o il mantenimento è ammissibile in tali società; ma ove emergano partecipazioni in società con un oggetto sociale non pertinente alle finalità istituzionali dell'amministrazione, la via obbligata per l'Ente pubblico è quella della cessione a terzi delle società ;
- nel Giugno 2014 la Corte dei Conti pubblica la relazione 2014 sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali nella quale afferma che:
 - a) **la gestione delle società partecipate dagli enti territoriali costituisce uno dei momenti significativi del controllo svolto dalla Corte dei conti, a livello centrale e territoriale, a tutela della finanza pubblica;**
 - b) la maggioranza dei soggetti partecipati (il 66,14%) si colloca nelle diversificate attività definite come "strumentali" e non nei servizi pubblici locali. Una società "strumentale" è quella "rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo", in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti. Le attività strumentali sono spesso regolate da norme di diritto privato e, talora, si traducono in attività economiche potenzialmente contendibili sul mercato. Il legislatore con l'art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la costituzione di tali società soltanto in caso di inerenza dell'oggetto sociale alle funzioni istituzionali dell'ente e con la previsione del vincolo di esclusività, sicché le partecipate sono tenute a svolgere i servizi strumentali unicamente per gli enti

“costituenti o partecipanti o affidanti”, con il divieto di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. È, quindi, da accertare se gli enti abbiano mantenuto unicamente le società “strettamente necessarie” o, comunque, consentite;

- c) è necessario verificare la sussistenza del requisito del “controllo analogo” nelle società affidatarie di servizi pubblici in house poiché, diversamente, nel caso di mancanza dello stesso si determinerebbe una palese violazione delle regole della concorrenza (e del conseguente obbligo di affidamento con gara);
- in questo quadro l’ articolo 23 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 prevede che:
 - “ 1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predisporre, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:*
 - a) ***per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;***
 - b) *per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;*
 - c) *per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.*
 - 1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015”*
- nell’Agosto 2014 viene quindi pubblicato il Programma di razionalizzazione delle partecipate locali predisposto dal Commissario straordinario per la Revisione della spesa Carlo Cottarelli che prevede 5 macro aree di misure per attivare la razionalizzazione delle partecipazioni locali:
 - a) misure tese a ridurre il perimetro applicativo, quali l’accelerazione della chiusura delle partecipate non più operative e di quelle di dimensioni ridotte in termini di fatturato e dipendenti;
 - b) misure di efficientamento, quali la riduzione dei costi nel trasporto pubblico locale e un cronoprogramma per la determinazione di costi e rendimenti standard;
 - c) misure di riduzione dei costi di amministrazione, quali la riduzione dei costi degli organi di amministrazione;
 - d) misure di trasparenza (maggiore trasparenza delle informazioni sulle partecipate vuol dire maggiore pressione da parte dell’opinione pubblica e quindi maggiore efficienza) e misure strumentali alla riforma, quali l’approvazione di un Testo Unico sulle partecipate, e l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate da dismissione di partecipate, l’introduzione di un sistema credibile di sanzioni ;con il fine di ottenere una drastica riduzione delle società partecipate;
- I commi 611 e 612 della legge di stabilità per il 2015 disciplinano i criteri informativi e i modi attraverso i quali gli enti locali (ma anche le regioni, le camere di commercio, le università e le autorità portuali) sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul fondamento del quadro ordinamentale vigente e d’indicazioni specifiche che nel loro complesso si propongono di dare contenuto normativo alle valutazioni già predisposte dal commissario Cottarelli in tema di spending review. Le indicazioni specifiche

- attengono a un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento societario e al procedimento che gli enti dovranno seguire.
- il comma 611 art 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
 - il comma 612 art 1 della legge 190/2014 prevede che:
 - a) i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - b) il piano venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico; i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,
 - c) entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice hanno l’obbligo di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata; la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
 - Si ricorda, per inciso, che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete è caratterizzata da due principali peculiarità:
 - a) **da un lato il perimetro territoriale in cui viene esercitato il servizio è quello dell’ambito che ha dimensione sopra comunale** e solitamente provinciale o regionale e
 - b) dall’altro lato la presenza di un’autorità o ente di ambito che assomma in se le funzioni del “**regolatore**”, sottraendole ai singoli comuni che compongono l’ambito. La identificazione di **ambiti sopra comunali** rappresenta una risposta in termini di economie di scale e di ottimo tecnico dimensionale che non potevano essere raggiunti in servizi svolti su scala mono comunale. Ed i servizi a rete sono quelli caratterizzati da importanti investimenti in reti o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all’utenza, diviene elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti.
 - A questo proposito si ricorda che il comma 609 punto a) **prevede la partecipazione obbligatoria agli enti di ambito ed in caso di inerzia**, decorso il 1 marzo 2015 ovvero entro 60 giorni dalla istituzione o designazione dell’ente di governo, interviene il Presidente della Regione come sostituto ad acta previa diffida ad adempiere entro trenta giorni

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31. Marzo 2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Quarto d'Altino;
- il piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Quarto d'Altino, trasmesso alla CORTE DEI CONTI, in particolare prevede:
 - la fusione per incorporazione in Piave Servizi srl di Sile Piave Spa e della consorella SISP srl;
 - la dismissione della partecipazione azionaria in Residenza veneziana srl;
 - la dismissione della partecipazione azionaria in PMV spa;
 - il mantenimento della partecipazione azionaria in VERITAS spa e l'approvazione del piano di razionalizzazione della stessa ;
 - il mantenimento della partecipazione azionaria in ACTV spa;
- nello specifico il piano di razionalizzazione di VERITAS spa prevede alla pagina 33 (ALLEGATO 1) l'acquisizione del 100% della zioni di ALISEA spa
- in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il "Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell'11 Marzo 2016 è stata approvata la relazione sullo stato di attuazione del piano, redatta dal Servizio Affari generali, dalla quale si evince che:
 - è stata realizzata la fusione per incorporazione in Piave Servizi srl di Sile Piave Spa e della consorella SISP srl;
 - è avvenuta la dismissione della partecipazione azionaria in Residenza veneziana srl;
 - è stata resa nota a PMV spa AVM spa holding e al Comune di Venezia la volontà del comune di dismettere la quota di partecipazione azionaria in PMV spa. La richiesta di cessioni delle azioni alla società stessa, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, ha dato esito negativo. Nello stato di attuazione del Piano di razionalizzazione si è quindi ipotizzato di dare avvio all'elaborazione di una asta pubblica per la cessione delle azioni;
 - è in corso il piano di razionalizzazione di VERITAS spa ;
- nello specifico il piano di razionalizzazione di VERITAS spa prevede (ALLEGATO 2):
 - a) l'aggregazione con ASI SPA
 - b) l'acquisizione del 100% delle azioni di ALISEA e la verifica di includere tale aggregazione con quella della società ASI SPA**
- in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;
- nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il "Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016";
- **tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevede, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A;**
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11 Marzo 2016 è stata approvato il regolamento per il Controllo del Gruppo Comune di Quarto d'Altino;
- Il regolamento risponde compiutamente alle seguenti note della Corte dei Conti:
 - a) nella relazione sugli Organismi Partecipati 2015 la Corte dei Conti richiama gli Enti a potenziare la governance sugli organismi partecipati rafforzando i controlli interni (indipendentemente dal numero di abitanti degli Enti)
 - b) nella deliberazione n. 181/2015/PRSP19 marzo 2015 della Sezione Veneto ha affermato che "l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal

diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano”;

- c) Con nota protocollo numero 18666 del 28 Dicembre 2015 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto ha rilevato che “ l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se realizzato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che – direttamente o indirettamente concorrono alla gestione di tali risorse. Si richiama pertanto l'amministrazione sulla necessità di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano”

- Il Regolamento:

- d) disciplina le competenze degli organi politici e degli organi amministrativi in materia di indirizzo e di vigilanza sul gruppo comunale;
- e) favorisce la visione integrata che deve guidare l'agire amministrativo;
- f) esplicita le analogie tra le modalità di governance proposta e gli strumenti di programmazione e controllo propri dell'Amministrazione;
- g) chiarisce che il documento unico di programmazione (DUP), previsto dal “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, è lo strumento di definizione degli indirizzi strategici ed operativi del gruppo amministrazione pubblica (e non solo del Comune), nei quali sono sintetizzate le linee di mandato dell'Ente, in relazione alla gestione dei servizi pubblici esternalizzati;
- h) è una misura di prevenzione della corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione del Comune.

- infine con il decreto legislativo n.175 del 2016 è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica che contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico e disseminate in vari provvedimenti legislativi. E' sancita, (c. 5) l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, alle società quotate in mercati regolamentati (caso di VERITAS SPA) solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme.

Premesso inoltre che:

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo in house providing, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
3. questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS S.p.A., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS S.p.A.;
4. pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;

5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;

6 nel Comune di QUARTO D'ALTINO VERITAS SPA svolge esclusivamente il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, mentre in altri comuni soci svolge anche il servizio idrico;

7 l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A., è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'in house providing in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;

8 a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS S.p.A. ha acquisito il controllo di ALISEA S.p.A. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS S.p.A.;

9 conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

10 ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

Considerato che

1. l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

2. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;

3. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anzichè nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale (ambito all'interno del quale ricade il Comune di Quarto d'Altino), accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;

4. prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;

5. a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il **Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"** con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato

"1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21..."

auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;

6. l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun*

ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;

7. in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con delibera del Comitato Istituzionale n. **11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare “uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell’ambito”**;

8. il Consiglio di Bacino con deliberazione dell’assemblea d’ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito

“1) di confermare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all’art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”, la modalità dell’in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018;

2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio”;

9. l’art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;

10. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;

11. l’art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *“Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale”*;

12. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato “Venezia” 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

13. il Comune di QUARTO D’ALTINO appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;

14. le disposizioni contenute nell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;

15. che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, nelle more delle deliberazioni in merito all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’ambito di riferimento, con

delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

16. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

17. tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi:

a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.;

b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.;

c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura;

d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro;

e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;

18. le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;

19. nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale ad esso riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;

20. allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegato sub B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

21. al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte al punto 17 che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato sub C);

22. in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato sub D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;

23. in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub E), ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;

24. a seguito delle predette operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS S.p.A., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

Ritenuto che:

1. i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A., anche attraverso società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici locali anche perché assunti in base alla normativa in materia;

2. i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE "*Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione*" ; art. 14 TFUE "*Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.*);
3. le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

Considerato che:

1. le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «consentire economie di scala» e di «massimizzare l'efficienza del servizio», la regola che «i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica» devono essere necessariamente organizzati «su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei» la cui dimensione «di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (comma 1, art. ult. cit.);
2. le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;
3. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «principio di unicità» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];
4. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];

5. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;

6. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: *«L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;*

7. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;

8. dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;

9. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;

10. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);

11. al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/aggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli.

Visti:

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni.

Acquisiti i pareri previsti dagli artt.147 bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali', D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Accertata la competenza del Consiglio Comunale in merito ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Comunale per il Controllo del Gruppo Comune di Quarto d'Altino approvato con deliberazione n. 7 dell'11 Marzo 2016

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, dato atto e visto e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

Con n. 7 voti a favore, n. 1 voto contrario (Petruzzi) n. 3 astenuti (Giomo, Golfetto, Favaro) espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte:

a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al 25,16% del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. 20.880 azioni, al valore di stima di euro 67,50. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di 16.579 azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione per il restante 0,01% mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro 185,00;

b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A. previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente delibera;

c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura;

d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro;

e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B);

3. di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A. e i citati progetti di fusione;

4. di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;

5. di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);

6. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli

organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.

Allegati:

- Sub. A) – schema operazioni societarie straordinarie Veritas S.p.A. ed integrazione Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- Sub. B) – perizie di stima di Veritas S.p.A. Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. e dei beni immobili oggetto di conferimento da parte del Comune di Venezia a Veritas S.p.A.;
- Sub. C) – Schema Statuto ASI modificato;
- Sub D) – Schema patti parasociali di Veritas S.p.A.;
- Sub E) – Statuto Veritas modificato

Infine, ai sensi dell'art.134, comma 4 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Petruzzi) n. 3 astenuti (Giomo,Golfetto, Favaro), espressi in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 15-12-2016.

Il Responsabile del servizio
F.to Bravin Laura

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 15-12-2016.

Il Responsabile del servizio
F.to CARRETTIN ROSANNA

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MAZZON CELESTINO

Il Segretario Generale
F.to PIRAS GUIDO

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, n. _____ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi.

Il _____

Il funzionario delegato
F.to BRAVIN LAURA

Copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Li, _____

Il funzionario delegato
BRAVIN LAURA

Certificato di esecutività

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Li, _____

Il funzionario delegato
F.to BRAVIN LAURA